

**L'INTERESSE
GENERALE**

XXI CONGRESSO NAZIONALE SPI-CGIL



Data: 16/11/2022
Prot. Num: 0000410

Ai Responsabili previdenza degli SPI CGIL
Regionali e di Area metropolitana

Oggetto: Rivalutazione provvisoria delle pensioni dal 1° gennaio 2023. Fogli di calcolo per determinare i nuovi importi di pensione e le trattenute Irpef.

Care compagne e cari compagni,

come anticipato con comunicato MEF n. 184 del 9/11/2022, la variazione percentuale provvisoria degli indici FOI (prezzo al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) senza tabacchi rilevata dall'ISTAT, nel periodo gennaio/dicembre 2021 e gennaio/dicembre 2022, è risultata nella misura del 7,3%.

Conseguentemente, sulla base dell'attuale normativa in materia di perequazione automatica, la misura dell'incremento provvisorio del trattamento di pensione sarà pari al 7,3% (100%) per le fasce di importo fino a 4 volte il trattamento minimo; al 6,75% (90%) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo; al 5,475% (75%) per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo.

Sono interessati dall'adeguamento tutti i trattamenti pensionistici presenti nel casellario centrale delle pensioni per i quali è prevista la cosiddetta perequazione cumulata (si considerano come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall'INPS e dagli altri Enti). Vale a dire che beneficeranno dell'incremento perequativo dal 1° gennaio 2023 tutti i trattamenti di pensione derivanti da contribuzione, con esclusione delle prestazioni di accompagnamento a pensione (APE, assegni di esodo, isopensione, ecc.).

L'adeguamento spetta anche sugli assegni e le pensioni in favore degli invalidi civili, ciechi e sordi gli assegni sociali e le pensioni sociali. In ogni caso, a tali prestazioni la perequazione viene attribuita in modalità autonoma, non cumulata con gli altri eventuali trattamenti in godimento.

Il meccanismo di rivalutazione, oggetto della presente nota, non trova applicazione per le indennità di accompagnamento e per le indennità speciali per ciechi e per i sordi. Tali prestazioni, soggette a una specifica normativa, vengono adeguate con un differente criterio.

Al fine di agevolare la determinazione dei nuovi importi di pensione che saranno posti in pagamento con la mensilità di gennaio 2023 abbiamo predisposto tre fogli di calcolo in Excel per determinare sia la rivalutazione, sia il valore netto della pensione.

L'importo da rivalutare (e da inserire nei fogli di calcolo) è quello della pensione lorda definitiva in pagamento nell'anno 2022; importo comprensivo dell'incremento di perequazione dello 0,2% calcolato dall'Inps a partire dalla mensilità di novembre. Tale importo è rilevabile dal cedolino di pensione di novembre, per i titolari di trattamenti che hanno percepito l'adeguamento perequativo dello 0,2% con tale mensilità. Per i titolari di pensione che non hanno percepito l'adeguamento con la mensilità di novembre

(circa 4 milioni e 500 mila pensionati, come specificato con nostra nota del 28/10/2022) l'importo di pensione da rivalutare è rilevabile dal modello OBISM dinamico prelevato dal mese di novembre.

In ogni caso l'importo di pensione definitivo del 2022 si può determinare con il foglio di calcolo allegato alla nostra nota prot. n. 330 del 23/9/2022. Nel riquadro seguente è riportato, ad esempio, il calcolo di una pensione, effettuato con il predetto foglio, il cui importo lordo nel mese di settembre è stato pari a 2.166,70 euro: l'importo mensile lordo definitivo anno 2022 sarà pari a 2.170,95 (importo riportato nella casella evidenziata in giallo).

riepilogo	importo netto incremento transitorio (2%) e anticipo conguaglio (0,2%)	totale		
		140,98		
importo lordo pensione anno 2022 rivalutata con aliquota definitiva dell'1,9% (l'importo annuo è comprensivo dell'incremento transitorio "DL aiuti bis" del 2%)	mensile		numero mesi	annuo
		2.170,95		12

Da ultimo riteniamo utile ribadire che l'incremento del 2% corrisposto sulle mensilità di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima, sulle pensioni d'importo complessivo non superiore a 2.692 euro (con salvaguardia fino a tale importo perequato del 2%) è un incremento temporaneo (una tantum) che cessa tutti gli effetti il 31 dicembre 2022. Conseguentemente non entra a far parte della pensione e non va preso in considerazione ai fini della determinazione dell'importo mensile lordo della pensione 2022 da rivalutare per l'anno 2023.

Ai titolari di più pensioni viene applicata la cosiddetta perequazione cumulata. Vale a dire che la perequazione viene applicata tenendo conto dell'importo complessivo delle pensioni (come se si trattasse di una sola pensione); l'incremento di perequazione viene poi ripartito in proporzione alla misura dei diversi trattamenti.

L'Inps a consuntivo annuale, a parità di reddito da pensione imponibile effettua la medesima trattenuta fiscale, ed applica, a seconda della tipologia del titolare del trattamento pensionistico tre differenti modalità operative:

- titolare di una sola prestazione a carico dell'Inps, Gestioni private;
- titolare di una sola pensione a carico dell'Inps, Gestioni pubbliche;
- titolare di due o più trattamenti di pensione.

Nello specifico, ai titolari di una sola pensione a carico delle Gestioni private (compreso ex Ipost e Fondo Ferrovieri), l'Inps determina l'Irpef lorda sul reddito annuo ottenuto moltiplicando per 13 l'importo della pensione lorda del mese di gennaio. L'Irpef così ottenuta viene ripartita, in pari misura, su tutte le mensilità, 13^a compresa. Le detrazioni di imposta vengono anch'esse determinate sulla base del reddito annuo di pensione (mensilità di gennaio per 13) e spalmate su 12 mensilità, da gennaio a dicembre.

Ai titolari di una sola pensione a carico della Gestione pubblica (ex INPDAP), l'Istituto determina l'Irpef lorda annua sulla base del reddito ottenuto moltiplicando per 12 il rateo lordo di gennaio. L'Irpef così ottenuta viene ripartita in pari misura su 12 rate di pensione, da quella di gennaio a quella di dicembre. Le detrazioni di imposta vengono determinate sulla base del reddito annuo di pensione (mensilità di gennaio per 13) e spalmate su 12 mensilità, da gennaio a dicembre. La tredicesima mensilità di pensione viene tassata con l'applicazione dell'aliquota marginale (quella più elevata già applicata). Nel caso in cui l'importo della tredicesima mensilità determini il passaggio alla fascia superiore di reddito assoggettata ad aliquota maggiore la differenza dell'Irpef (conguaglio a debito) viene trattenuta sul rateo di pensione della mensilità di gennaio.

Ai titolari di due o più trattamenti di pensione l'Irpef e le detrazioni fiscali vengono determinate sulla base dell'importo complessivo annuo delle pensioni (mensilità lorde di gennaio per 13). L'Irpef e le detrazioni così determinate vengono ripartite, in pari misura, su tutte le mensilità di pensione, tredicesima compresa.

Tenuto conto delle predette differenti modalità applicative operate dall'Inps abbiamo predisposto tre distinti fogli di calcolo denominati, rispettivamente:

- *1. Rivalutazione pensioni 2023 gestioni private;*
- *2. Rivalutazione pensioni 2023 gestioni pubbliche;*
- *3. Rivalutazione pensioni 2023 titolari più pensioni.*

Il primo foglio va utilizzato per i titolari di una sola prestazione a carico delle gestioni private; il secondo per i titolari di una sola pensione a carico delle gestioni pubbliche; il terzo foglio per i titolari di più prestazioni a carico di una o più gestioni.

Le indicazioni per il corretto uso dei fogli di calcolo sono specificate con apposite note a margine di ciascun foglio.

Cordiali saluti.

Dipartimento Previdenza
A. Pellegrino, G. Ferranti, V. Cavasin, C. Bolzani

p. La Segreteria Nazionale
D. Cappelli